

J.C. 4

IMMEDIATA ESECUTIVITÀ

20 NOV. 2006

La presente deliberazione viene affissa il _____ all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO


Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 682 del 17 NOV. 2006

Oggetto: Consiglio di Stato - Sentenza n. 6349/06 - Recupero somme di condanna + Provincia di Benevento - c/ ASEA +1 Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.

L'anno duemilasei il giorno dicembre del mese di dicembre presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

- | | | |
|------------------------------|-------------------|----------------------|
| 1) On.le Carmine NARDONE | - Presidente | _____ |
| 2) Dott. Pasquale Grimaldi | - Vice Presidente | _____ |
| 3) rag. Alfonso CIERVO | - Assessore | _____ <u>ASSENTE</u> |
| 4) ing. Pompilio FORGIONE | - Assessore | _____ <u>ASSENTE</u> |
| 5) Dott. Pietro Giallonardo | - Assessore | _____ |
| 6) Dott. Giorgio Carlo NISTA | - Assessore | _____ |
| 7) Dr. Carlo PETRIELLA | - Assessore | _____ |
| 8) Dr. Rosario SPATAFORA | - Assessore | _____ |
| 9) geom. Carmine VALENTINO | - Assessore | _____ <u>ASSENTE</u> |

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA

IL PRESIDENTE 

LA GIUNTA

Premesso che con sentenza n. 6349/06 il Consiglio di Stato condannava la ASEA srl al pagamento in favore di questa Amministrazione della somma di € 1.500,00 per spese di giudizio;

Con determina n. 753/06 si procedeva al conferimento di incarico per il recupero coattivo di tale somme;

Rilevato che in virtù di recente orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del disposto di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in motivazione

a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle attribuzioni dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia;

Ritenuto per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nel contenzioso di cui in premessa per il recupero di somme ed esecuzione di opere di cui alla sentenza Consiglio di Stato n.6349/06 adottati con determina n. 753/06;

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

li _____

Il Dirigente Settore Avvocatura
(Av. Vincenzo Catalano)



Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(dr. Sergio Muollo)

LA GIUNTA

Su relazione del Presidente
A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

Ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina n.753/06 ed autorizzare la costituzione nel giudizio per il recupero di somme ed esecuzione di opere di cui alla sentenza Consiglio di Stato n. 6349/06 in danno della ASEA srl;

Dare alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

Verbale letto, confermato e sottoscritto
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

IL PRESIDENTE
(On.le Carmine NARDONE)

N. 840 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO 20 NOV. 2006

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 20 NOV. 2006 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

li 7 DIC. 2006
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Gianclaudio IANNELLA

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 7 DIC. 2006.

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- ◇ Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- ◇ E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

BENEVENTO, li 7 DIC. 2006

IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Gianclaudio IANNELLA

Copia per


SETTORE <u>AVVOCATURA (P.M.)</u>	il _____	prot. n. <u>Es 9422</u>
SETTORE _____	il _____	prot. n. _____
SETTORE _____	il _____	prot. n. <u>11.12.06</u>
Revisori dei Conti	il _____	prot. n. _____
Nucleo di Valutazione <u>88CP</u>	il _____	prot. n. _____
<u>21.11.06</u>	il _____	prot. n. _____

Conferenza Chiffu

Avv. VITTORIO L. FUCCI
Patrocinante in Cassazione
Via Campo, P.co dei Principi - Int. B
Tel. e Fax 0823/712198 - 714977
82011 AIROLA (BN)

 Provincia di Benevento
AOO: Prot. Generale
Registro Protocollo Entrata
Nr. Prot. 0027699 Data 07/11/2006
Oggetto ESITO GIUDIZIO BN/ASEA
Dest. Avvocatura Settore

Ill.mo
Presidente della
Provincia di Benevento
Piazza Castello n. 1,
Rocca dei Rettori
82100 Benevento



Oggetto: Giudizio innanzi il Consiglio di Stato - Sez. V Provincia di Benevento c/ ASEA ed altro (delibera di conferimento incarico della Giunta Provinciale n. 22 del 20/01/2006).

Esito Giudizio.

Ill.mo Presidente,
allego alla presente sentenza n. 6349/06 con la quale la Sez. V[^] del Consiglio di Stato ha preso atto della rinuncia formalizzata dalla Asea nel corso del giudizio, relativamente agli effetti della sentenza di I^o grado, e, per l'affetto, ha disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

Ha altresì disposto la condanna alle spese di giudizio a carico della rinunciante, quantificate in euro 1.500,00 a favore di ciascuna delle parti.

Allego alla presente notula relativa alle spese di giudizio con l'intesa di inoltrare la relativa fattura all'atto della comunicazione dell'avvenuta adozione della determina di pagamento.

Rimango a disposizione di codesta Spett.le amministrazione per procedere al recupero delle spese di giudizio; per la qualcosa occorre nuova deliberazione di incarico, oltre che di mandato ad hoc per l'istruzione della eventuale procedura esecutiva.

In attesa di riscontro, porgo grato ossequio.

Airola, 02/11/06

Settore Avvocatura

Prot. n. 8885

Del 8.11.06

Avv. Vittorio L. Fucci
Vittorio L. Fucci

REPUBBLICA ITALIANA N. 6349/06 REG. DEC.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 1552 REG. RIC.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione

ANNO 2006

ha pronunciato la seguente

decisione

sul ricorso in appello proposto dalla **PROVINCIA DI BENEVENTO**, in persona del presidente Carmine Nardone, difesa dall'avvocato Vittorio Luigi Fucci e domiciliata in Roma, via Cosscria 2, presso il dottor Giuseppe Placidi;

contro

la società a responsabilità limitata **ASEA** (sede non indicata), rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Quinto, elettivamente domiciliata in Roma, presso la Segreteria del Consiglio di Stato;

e nei confronti

della società a responsabilità limitata **ITALGAS AMBIENTE**, con sede in Pescara, costituitasi in giudizio in persona del geometra Luigi Mastrocola, difesa dall'avvocato Claudio Neri e domiciliata in Roma, via XX Settembre 3, presso lo studio dell'avvocato Bruno Sassani;

per la riforma

della sentenza 20 dicembre 2005 n. 20448, con la quale il tribunale

amministrativo regionale per la Campania, prima sezione, ha annullato l'atto della provincia di Benevento 8 giugno 2004 n. 168/10, di aggiudicazione a Italgas Ambiente dell'appalto dell'esercizio e della manutenzione degli impianti termici degli immobili della provincia; e ha respinto la domanda di risarcimento del danno.

Visto il ricorso in appello, notificato il 16 e 17 e depositato il 23 febbraio 2006;

visto l'appello incidentale di Italgas Ambiente, notificato il 19 e depositato il 27 aprile 2006;

visti gli atti tutti della causa;

uditi, nella camera di consiglio del 5 maggio 2006 fissata per la trattazione dell'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, il consigliere Raffaele Carboni e l'avvocato Neri;

ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO E DIRITTO

La società ASEA, che ha introdotto in giudizio con ricorso 11708/2004 al tribunale amministrativo regionale per la Campania, con atto depositato il 4 maggio 2006 ha dichiarato di rinunciare al ricorso di primo grado e agli effetti della sentenza, ad essa favorevole. Detta dichiarazione è sufficiente a determinare l'annullamento senza rinvio della sentenza di primo

grado, a norma dell'articolo 34 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034. Le spese di giudizio sono a carico della rinunciante ai sensi dell'articolo 306 del codice di procedura civile e si liquidano in € 1500,00 a favore di ciascuna delle altre parti.

Per questi motivi

pronunciando sull'appello indicato in epigrafe annulla la sentenza impugnata e pone a carico della società ASEA le spese di giudizio, liquidate in millecinquecento/00 euro a favore dell'amministrazione appellante e altrettanti in favore della società Italgas Ambiente.

Così deciso in Roma il 5 maggio 2006 dal collegio costituito dai signori:

Raffaele Iannotta presidente

Raffaele Carboni componente, estensore

Corrado Allegretti componente

Goffredo Zaccardi componente

Marzio Branca componente

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

F.to Raffaele Carboni F.to Raffaele Iannotta

IL SEGRETARIO

F.to Rosi Graziano

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24 ottobre 2006

(Art. 55. L. 27/4/1982, n. 136)

IL DIRIGENTE

F.to Antonio Natalic